



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ge

pu per prime.  
CV per inc  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 24/02/2015 - CC

R.G.N. 13761/2013

Cau. 15272

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13761-2013 proposto da:

TB (X) ) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CE (X) ) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT'AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale

nonchè contro

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge  
L. FURZ GIOVANNI ANNO  
M... e ...

1409  
15

TB (x ) elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26, presso lo studio  
dell'avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI, che la rappresenta e  
difende giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- *controricorrente al ricorrente incidentale*

avverso la sentenza n. 1335/2013 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA del 21/02/2013, depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;  
udito l'Avvocato Caterina Mele difensore del controricorrente e  
ricorrente incidentale che si riporta alla memoria.



In un procedimento di separazione tra **TB** e **CE**, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 21/02/2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 28/11/2008, ha elevato ad €. 800,00 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie.

Ricorre per cassazione la moglie.

Resiste con controricorso il marito, che pure propone ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi ( Cass. N. 2156 del 2010 ).

Il giudice a quo esamina la posizione economica delle parti, sicuramente più vantaggiosa per il marito. Riconosce tuttavia che la moglie è titolare di immobili, seppur in parte improduttivi ; che il marito è titolare di pensione, avendo concluso la carriera diplomatica, nonché di redditi ulteriori da locazioni immobiliari. A differenza di quanto afferma la ricorrente, il giudice a quo ha tenuto nel debito conto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, avendo la figlia delle parti raggiunto l'autonomia economica.

E' vero che non può assegnarsi la casa coniugale al coniuge, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente , ma , nel quantificare l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente ( tra le altre, Cass. N. 9079 del 2011 ). Ma l'ammontare dell'assegno, al riguardo, non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorchè decorosa.

E' appena il caso di precisare che non vi è omessa pronuncia da parte della Corte di Appello: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che il giudice a quo ha inteso elevare l'importo dell'assegno, rispetto a quanto statuito dal primo giudice, seppur di un importo, all'evidenza inferiore rispetto a quanto auspicato dall'appellante (dal contesto motivazionale, emerge, seppur per implicito, che il giudice a quo ha tenuto conto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale).

Va altresì ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice di merito non deve necessariamente analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova, ove sia , come nella specie, deducibile la ratio decidendi della sentenza, essendo egli, in ogni caso, libero di attingere il proprio convincimento da quelle risultanze che ritenga più idonee ( tra le altre, Cass. N. 6697 del 2009 ).

Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.100,00 comprensive di €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 24/02/2015.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

*Wg*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

21 LUG. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*[Handwritten signature]*

CASSAZIONE.NET